



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

DETERMINAZIONE N. 46 DEL 2.03.2021

IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CITTA' DELL'AQUILA

Oggetto: sentenza TAR Abruzzo sez. L'Aquila n. 419/2020 su ricorso R.G. 129/2017 Mancini Chiara – Impegno e liquidazione spese legali

Visto l'articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere;

Visto il successivo comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto legge n. 83/2012 che prevede che l'Ufficio speciale per la città di L'Aquila è costituito dal Comune di L'Aquila, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Presidente della regione Abruzzo e con il Presidente della provincia di L'Aquila;

Vista l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città di L'Aquila del 7 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione Abruzzo, dal Presidente della provincia di L'Aquila e dal Sindaco del comune di L'Aquila;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 febbraio 2019, registrato dalla Corte dei Conti l'11 marzo 2019, n. 571, con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha provveduto a nominare l'Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano quale Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila a decorrere dalla data del decreto e per la durata di tre anni;

Visto il contratto sottoscritto in data 29 dicembre 2020 tra l'Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano ed il Sindaco dell'Aquila Dott. Pierluigi Biondi ed avente durata fino al 31 dicembre 2021;

Vista la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima) n. 419/2020 pubblicata il 13.11.2020, sul ricorso numero di registro generale n. 129/2017, con la quale è stato condannato l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila al pagamento in favore della ricorrente Mancini Chiara delle spese di lite liquidate in € 800,00 oltre accessori di legge (prot. 11781 del 20.11.2020);

Vista la nota acquisita agli atti con prot. USRA n. 1472 del 16.02.2021 del legale della ricorrente Mancini Chiara, Avv. Fausto Corti, di trasmissione della documentazione necessaria al rimborso delle spese in parola per un importo complessivo di € 1.467,30 (millequattrocentosessantasette/30);

Vista la successiva nota acquisita agli atti con prot. USRA n. 1834 del 25.02.2021 dell'Avv. Fausto

Corti, di trasmissione di ulteriore documentazione necessaria al rimborso delle spese in parola, contenente tra l'altro la delega della ricorrente al rimborso delle spese legali direttamente al legale incaricato;

Tenuto conto che con nota dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila, acquisita agli atti con prot. USRA n. 11357 dell'11.08.2016, si comunica che non si fa luogo all'espressione del visto di congruità nel caso in cui la richiesta di spese legali sia *“circonscritta agli importi desumibili dalla sentenza e comunque ritraibili dall'automatica applicazione della normativa vigente in materia di accessori”*;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla liquidazione a favore dell'Avv. Fausto Corti della somma complessiva di € 1.467,30 (millequattrocentosessantasette/30) a titolo di rimborso delle spese di lite relative alla sentenza n. 419/2020;

Tenuto conto che alla copertura finanziaria delle spese inerenti la presente determinazione si provvede a valere sulle risorse trasferite dal Decreto n. 48 del Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali, Capo II, art. 1, comma 1 del 14.03.2013, alla voce “Oneri per contenziosi e sopravvenienze passive” (02.01.00) e giacenti sulla contabilità speciale n. 5730 intestata al Titolare dell'Ufficio Speciale per la città di L'Aquila, che presenta la necessaria disponibilità;

Tutto ciò visto e considerato, il Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila

DETERMINA

1. di impegnare e liquidare a favore dell'Avv. Fausto Corti la somma complessiva di € 1.467,30 (millequattrocentosessantasette/30) a titolo di rimborso delle spese di lite relative alla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima) n. 419/2020;
2. di dare atto che agli oneri derivanti dalla presente determinazione si provvede a valere sulle risorse trasferite dal Decreto n. 48 del Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali, Capo II, art. 1, comma 1 del 14.03.2013, alla voce “Oneri per contenziosi e sopravvenienze passive” (02.01.00) e giacenti sulla contabilità speciale n. 5730 intestata al Titolare dell'Ufficio Speciale per la città di L'Aquila, che presenta la necessaria disponibilità;
3. di ordinare la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ufficio speciale per la ricostruzione della città dell'Aquila.

L'Aquila, 2 marzo 2021

**Il titolare dell'Ufficio Speciale
per la Ricostruzione dell'Aquila**
Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano

